

La forma di possesso utile ad usucapire un bene non matura attraverso la mera volontaria apprensione della cosa ma attraverso un atto di opposizione con cui si manifesti nei confronti del proprietario l'intento di mutare la detenzione in possesso uti domini.

Il detentore è tenuto a provare l'interversione del possesso, non mediante un semplice atto di volizione interna, bensì mediante un'esteriore manifestazione da cui possa trarsi che abbia cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui ed abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio sostituendo al precedente animus detinendi l'animus rem sibi habendi.

Nel caso di specie, sin dall'atto introduttivo l'attrice ammette di detenere l'immobile a titolo di comodato gratuito per volontà della proprietaria e, addirittura, afferma che la madre avrebbe espresso in vita, nel corso di alcuni lavori di ristrutturazione dell'immobile controverso la volontà di trasferire all'attrice il cespite e, poche settimane prima della morte, avrebbe espresso la volontà di donare ai figli gli immobili di sua proprietà, tra cui anche quello detenuto dall'attrice.

(Sentenza n.1132/2014 del Tribunale di Trani su [www.cameradirittoimmobiliare.it](http://www.cameradirittoimmobiliare.it)).

Avv. Alessandro Moscatelli